

3. L'impresa formula una stima accurata, sulla base delle proprie esperienze, de:

a) il numero atteso delle terapie mediche per ciascuna tipologia di assistenza sanitaria;

b) il costo medio per sinistro di ogni terapia medica.

4. Se è in grado di motivare che l'esperienza passata non consente una stima accurata, l'impresa:

a) pone pari a 1 il numero atteso delle terapie mediche per «Ospedalizzazione» e «Nessun ricorso ad assistenza medica formale»;

b) pone pari a 2 il numero atteso delle terapie mediche per «Consultazione di un medico generico».

5. L'impresa aggiusta la stima del costo medio del sinistro per tenere conto del tasso d'inflazione delle prestazioni mediche e, se necessario, ricorre al giudizio esperto.

6. Il periodo di osservazione, ai fini del calcolo di cui al comma 3, deve essere sufficientemente lungo da consentire di evitare errori statistici.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

p. Il *Direttorio integrato*
Il *Governatore*
della *Banca d'Italia*
VISCO

REGOLAMENTO 26 luglio 2016.

Regolamento concernente l'applicazione del metodo look-through ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), Capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) Sezione II (formula standard), articolo 45-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 28).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;


Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare gli articoli 45-quinquies, 45-sexies e 45-septies, 66-quater, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare, l'art. 84;

Viste le Linee guida emanate da EIOPA concernenti il metodo *look-through*;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;



A D O T T A

il seguente regolamento:

I N D I C E

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

CAPO II - APPLICAZIONE DEL METODO LOOK-THROUGH

- Art. 4 (Principi generali di applicazione del metodo *look-through*)
- Art. 5 (Numero di iterazioni)
- Art. 6 (Raggruppamento di dati)
- Art. 7 (Calcolo del SCR_{conc} in caso di raggruppamento di esposizioni indirette)
- Art. 8 (Esposizione indiretta al rischio catastofale)

CAPO III - APPLICAZIONE DELLA FORMULA STANDARD A FATTISPECIE PARTICOLARI

- Art. 9 (Investimenti immobiliari)
- Art. 10 (*Cat bond*)
- Art. 11 (*Longevity bond*)

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 12 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-*quinquies*, comma 2, 191, comma 1, lettera *b*), numero 2 e lettera *s*), e 216-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, e dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:

a) «atti delegati»: il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;

b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

c) «*Cat bond*»: titolo obbligazionario le cui prestazioni sono subordinate al mancato verificarsi di un dato evento catastofale;

d) «Fondi di cui all'art. 84»: gli organismi di investimento collettivi e gli altri investimenti di cui all'art. 84, comma 1, degli atti delegati;

e) «*Longevity bond*»: titolo obbligazionario le cui prestazioni sono proporzionali al numero di sopravvissuti in una predeterminata generazione di individui;

f) «esposizioni *single-name*»: esposizioni di cui all'art. 182 degli atti delegati;

g) «SCR_{property}»: il requisito patrimoniale per il sotto-modulo del rischio immobiliare;

h) «SCR_{equity}»: il requisito patrimoniale per il sotto-modulo del rischio azionario;

i) «SCR_{conc}»: il requisito patrimoniale per il sotto-modulo di concentrazione del rischio di mercato;

j) «SCR_{interest rate}»: il requisito patrimoniale per il sotto-modulo del rischio di tasso di interesse;

k) «SCR_{longevity}»: il requisito patrimoniale per il sotto-modulo del rischio di longevità per l'assicurazione vita;

l) «SCR_{mortality}»: il requisito patrimoniale per il sotto-modulo del rischio di mortalità per l'assicurazione vita;

m) «SCR_{spread}»: il requisito patrimoniale per il sotto-modulo del rischio di *spread*;

n) «ultima società controllante italiana»: l'ultima società controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo l'art. 84, paragrafo 4, degli atti delegati il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.


Capo II

APPLICAZIONE DEL METODO LOOK-THROUGH

Art. 4.

Principi generali di applicazione del metodo look-through

1. L'impresa, nella determinazione del Requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard, applica il metodo *look-through* agli investimenti di cui all'art. 84, paragrafi 1 e 2, degli atti delegati, ivi inclusi i fondi del mercato monetario, che non siano utilizzati come tecniche di attenuazione del rischio ai sensi del Titolo I, Capo V, Sezione 10 degli atti delegati.



2. L'impresa che fa uso degli approcci semplificati previsti dagli articoli 84, paragrafo 3, e 168, paragrafo 3, degli atti delegati:

a) evidenza, in un'analisi documentata, le motivazioni che hanno determinato la mancata applicazione del metodo *look-through* pur nel rispetto della disciplina in materia di attivi complessi di cui al regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016;

b) nel rispetto del generale principio di prudenza nell'applicazione degli approcci semplificati, verifica, sulla base di valutazioni di natura quantitativa o qualitativa, che l'errore introdotto nel calcolo del requisito patrimoniale dalla mancata applicazione del metodo *look-through* risulti verosimilmente non significativo.

3. L'impresa fornisce evidenza delle analisi e delle valutazioni di cui al comma 2 nell'ambito della relazione all'IVASS sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'art. 306 degli atti delegati (ORSA *supervisory report*).

Art. 5.

Numero di iterazioni

1. Nel caso di strutture finanziarie complesse, quali ad esempio i fondi di investimento che investano in fondi di investimento, l'impresa reitera l'applicazione del metodo *look-through* per riflettere tutti i rischi significativi sottostanti.

Art. 6.

Raggruppamento di dati

1. Ai fini del calcolo del SCR_{spread} e del $SCR_{interest\ rate}$, nei casi di applicazione dell'art. 84, paragrafo 3, degli atti delegati, l'impresa opera raggruppamenti degli attivi in base a fasce di durata relativa (*duration*) o a classi di merito di credito se è in grado di dimostrare che l'attribuzione degli attivi nelle diverse fasce di durata relativa (*duration*) e nelle classi di merito di credito è operata in maniera prudente.

Art. 7.

Calcolo del SCR_{conc} in caso di raggruppamento di esposizioni indirette

1. In applicazione dell'art. 84, comma 2, lettera a), degli atti delegati, l'impresa, nel calcolo del SCR_{conc} , considera tra le esposizioni *single-name* di cui all'art. 182, paragrafo 1, degli atti delegati anche le esposizioni *single-name* di attivi sottostanti di fondi di cui all'art. 84.

2. Per ciascuno dei fondi di cui all'art. 84 in cui abbia operato i raggruppamenti di cui all'art. 84, paragrafo 3, degli atti delegati, l'impresa:

a) per quanto possibile, riconduce alle esposizioni *single-name* identificate gli attivi sottostanti del fondo di cui all'art. 84;

b) attribuisce a una medesima esposizione *single-name* tutti gli attivi sottostanti che non possano essere ricondotti ad alcuna delle esposizioni *single-name* identificate, qualora non sia dimostrabile che i gruppi in cui il fondo è diviso non contengono esposizioni *single-name* identiche.

3. L'attribuzione di cui al comma 2, lettera b), non è applicabile nei casi in cui le regole di gestione del fondo prevedono limiti di esposizione verso una o più esposizioni *single-name*.

4. L'impresa aggrega le esposizioni *single-name* di cui al comma 2 di tutti i fondi di cui all'art. 84 per le quali abbia applicato il raggruppamento e riconcilia le esposizioni di ciascun raggruppamento con le esposizioni *single-name* degli attivi del proprio portafoglio che sono identificabili.

Art. 8.

Esposizione indiretta al rischio catastofale

1. In applicazione dell'art. 84, paragrafo 2, degli atti delegati, l'impresa che abbia esposizioni indirette a rischi catastofali, anche attraverso *Cat bonds*, calcola il Requisito patrimoniale di solvibilità:

a) includendo tali esposizioni nel sottomodulo catastofale pertinente come se l'esposizione catastofale sottostante al titolo fosse detenuta direttamente dall'impresa stessa;

b) considerando ogni eventuale esposizione al rischio di credito.

Capo III

APPLICAZIONE DELLA FORMULA STANDARD A FATTISPECIE PARTICOLARI

Art. 9.

Investimenti immobiliari

1. Nell'applicazione della formula standard, l'impresa considera:


a) nell'ambito del $SCR_{property}$ gli investimenti in:

1) terreni, fabbricati e diritti su proprietà immobiliari;

2) investimenti immobiliari ad uso proprio;

b) nell'ambito del SCR_{equity} gli investimenti azionari in imprese dedicate esclusivamente al *facility management*, all'amministrazione immobiliare, allo sviluppo di progetti immobiliari o attività simili.

2. L'impresa che investe nel settore immobiliare attraverso fondi di cui all'art. 84 applica il metodo *look-through*.



Art. 10.

Cat bond

1. I *Cat bond* emessi dall'impresa che non soddisfano i requisiti di cui al Titolo I, Capo V, Sezione 10 degli atti delegati non possono essere usati per attenuare i rischi nella determinazione del Requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard.

2. L'impresa, nel calcolo del Requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard, tratta i titoli di cui al comma 1 ipotizzando che il piano di rimborso non sia subordinato al mancato verificarsi di un evento catastrofe.

Art. 11.

Longevity bond

1. Nell'applicazione della formula standard l'impresa che investe in *longevity bond* che non soddisfano i requisiti per le tecniche di attenuazione del rischio di cui al Titolo I, Capo V, Sezione 10 degli atti delegati, calcola, con riferimento a detti titoli:

- a) $SCR_{mortality}$ come disciplinato ai commi 2 e 3;
- b) SCR_{spread} come disciplinato al comma 4.

2. Il $SCR_{mortality}$ di cui al comma 1 è determinato sulla base di un portafoglio nozionale di contratti di assicurazione temporanea caso morte che:

- a) erogano una prestazione di importo predefinito;
- b) sono basati su un campione rappresentativo della popolazione presa a riferimento dall'indice di longevità sottostante al *longevity bond*;
- c) hanno durata pari alla durata del pagamento delle cedole previsto dal *longevity bond*.

3. L'impresa individua il portafoglio dei contratti di cui al comma 2 in modo che, applicando ipotesi realistiche, esso generi complessivamente prestazioni caso morte di importo pari alle cedole del *longevity bond*.

4. Il SCR_{spread} di cui al comma 1 è calcolato sulla base di un titolo obbligazionario o un prestito che abbia lo stesso valore di mercato, la stessa durata e la stessa classe di merito di credito del *longevity bond*.

5. Nell'applicazione della formula standard l'impresa che emette *longevity bond* calcola il $SCR_{longevity}$ sulla base di un portafoglio nozionale di contratti di capitale differito senza controassicurazione che complessivamente generano prestazioni in caso di sopravvivenza alla scadenza contrattuale tali da produrre un flusso di cassa equivalente a quello previsto dal *longevity bond*.

6. Nell'applicazione degli stress del modulo del rischio di sottoscrizione vita, di cui al Titolo I, Capo V, Sezione 3 degli atti delegati, l'impresa non considera i *longevity bond* che non soddisfano i requisiti di cui al Titolo I, Capo V, Sezione 10 degli atti delegati.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

p. Il *Direttorio integrato*
Il *Governatore*
della *Banca d'Italia*
VISCO

16A05893

